



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO BOCCHINI

Seduta del 10/11/2020

### FATTO

Il caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio ha ad oggetto il rimborso di un Buono Fruttifero contraddistinto dalla serie Q/P n.000.066 del valore nominale di Lire 1.000.000 emesso il 10/02/1987, successivamente all'entrata in vigore del DM 13/06/1986.

In particolare il ricorrente afferma che tale buono riporta un timbro con i tassi della serie Q/P per i primi 20 anni, mentre per il periodo successivo al 20° anno non sono riportate indicazioni ulteriori a quelle desumibili dalla tabella. In sede di verifica del valore di rimborso l'intermediario resistente calcolava un rendimento del tutto errato (€6.721,39) che prendeva in considerazione esclusivamente il timbro apposto sul retro del titolo, per i primi 20 anni, e non anche la tabella esposta sul titolo per gli ultimi 10 anni. In relazione a ciò il ricorrente non ha incassato il buono attendendosi un valore di rimborso di € 11.979,91

L'intermediario costituitosi si oppone alle pretese della parte ricorrente ed ha preliminarmente eccepito l'asserita irricevibilità del ricorso in quanto la controversia ha a oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di un buono della serie "Q/P" emesso il 10/02/1987, mentre secondo le Disposizioni della Banca d'Italia l'Arbitro Bancario e Finanziario è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009, nonché l'asserita inammissibilità del ricorso in quanto la controversia avrebbe a oggetto una materia non rientrante nella competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario. I buoni fruttiferi sono mezzi della raccolta del risparmio effettuata dall'intermediario per conto della CDP secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale



L'intermediario precisa:

- che la serie "Q" è stata istituita con decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi del cui art. 4: *"Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"*;
- che i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto (tant'è che l'importo dovuto per ogni bimestre cambia di anno in anno), mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse è sempre il 12%, ma il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice (infatti, l'importo ivi indicato è fisso per ogni successivo anno fino al 30°, in quanto dopo il 20° anno non c'è più la capitalizzazione degli interessi);
- che il citato art. 5 del DM 1986 dispone che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi";
- che, ai sensi del citato art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente "a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]", quindi, anche e soprattutto con riferimento alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q";
- che è stato offerto al ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno;
- che parte ricorrente era a piena conoscenza del rendimento dei buoni sottoscritti sin dal momento della sottoscrizione;
- che i buoni fruttiferi postali, in quanto titoli di legittimazione, non sono soggetti ai principi dell'autonomia causale e della letteralità, differentemente dai titoli di credito;
- che la pubblicazione in GU del DM 1986 è stata assolta pienamente alla funzione di trasparenza;
- che parte ricorrente avrebbe potuto conoscere i tassi, impiegando l'ordinaria diligenza data la pubblicazione del DM 1986;
- che, ai sensi dell'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche, quindi, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.

Pertanto conclude per il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente, in sede di repliche, nel respingere le eccezioni sollevate in via preliminare dall'intermediario in termini di incompetenza *ratione temporis e ratione materiae* dell'ABF, afferma che il buono oggetto del ricorso è stato emesso successivamente al DM del 13/06/1986 e il timbro apposto sul retro riportato solo ed esclusivamente i rendimenti fino al 20° anno generando nel sottoscrittore la convinzione che l'intermediario stesso abbia scientemente voluto lasciare inalterati i saggi d'interesse riguardanti il periodo tra il 21° e il 30° anno. In relazione al consolidato orientamento dell'ABF, il ricorrente conferma la richiesta di ricalcolo degli interessi per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno secondo il sistema tabellare stampato sul retro del titolo originario di natura più favorevole per lo stesso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro concerne le condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale contraddistinto dalla serie "Q/P".

Il buono postale fruttifero sottoscritto dal ricorrente è datato 10/02/1987, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986; sul fronte del buono è stata correttamente apposta la dicitura "serie Q/P" conformemente alle indicazioni dell'art. 5 D.M. del 13/6/1986.

Si osserva che il buono in questione reca sul fronte del titolo un timbro con dicitura serie Q/P e sul retro un secondo timbro che indica i rendimenti sino al 20° anno corrispondenti a quelli della serie Q.

Con riferimento ai rendimenti dal 21° al 30° anno, l'orientamento più recente dei Collegi ritiene che gli stessi non siano coperti dal disposto del D.M. ministeriale 13.6.1986 (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 6142/18; Collegio di Torino, decisione n. 12219/18; Collegio di Bari, decisione n. 7783/18).

Va, pertanto, confermato il recente orientamento di questo Arbitro (ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017), secondo cui sussiste il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione (oltreché quello, come modificato dalla stampigliatura successivamente apportata a tergo del buono, per i primi venti anni).

Come affermato anche recentemente dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/20, che ha fissato il seguente principio di diritto: *"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli."*

Pertanto, per i bimestri compresi in questo periodo temporale vale quanto indicato nella stampigliatura originaria riportata nel titolo, come richiesto dal ricorrente.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro bancario finanziario la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si è ingenerato un legittimo affidamento dei sottoscrittori nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta e persino la stampigliatura apposta sul buono nulla disponga al riguardo, sicché deve considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro del buono.

Le pregiudiziali eccezioni sollevate dalla convenuta sono prive di pregio. Quella di incompetenza temporale perché il diritto fatto valere con il ricorso è maturato in momento successivo rispetto alla sottoscrizione del titolo e perciò pienamente rientrante nella cognizione di questo Collegio. Quanto alla sollevata eccezione di incompetenza per materia, questo Arbitro si riporta a quanto statuito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 5676 dell'8/11/2013 *"L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta". È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che "per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]". Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr.art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento"*

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata in € 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO